



Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Riesame del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 490 del 25 novembre 2021 di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio della centrale termoelettrica di Livorno Ferraris di EP Produzione S.p.A., situata nel comune di Livorno Ferraris (VR), con riferimento al valore limite annuale per gli NOx – ID 185/13672.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC) (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2021/2326 del 30 novembre 2021 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione e che sostituisce, a far data dalla relativa emanazione, la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017, confermandone i contenuti tecnici;

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022 n. 204;

VISTO il decreto n. 490 del 25 novembre 2021 del Ministro della transizione ecologica, di riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA) rilasciata a EP Produzione S.p.A. (nel seguito, il Gestore) per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di Livorno Ferraris;

VISTA la nota del 24 novembre 2022, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MITE/147470, con la quale il Gestore ha presentato istanza per ottemperanza alla prescrizione riportata all'art.2, c.4 del Decreto n. 490 del 25 novembre 2021 e alla prescrizione n.12 del Parere Istruttorio Conclusivo (nel seguito anche PIC) ad esso allegato, inerente al valore limite annuale per gli NOx;

VISTA la nota del 1° dicembre 2022, protocollo MITE/151036 con la quale la Direzione generale Valutazioni Ambientale (di seguito, la Direzione generale) ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'ottemperanza alla prescrizione, identificandolo con codice ID 185/13672;

VISTA la nota del 19 luglio 2023, protocollo n. CIPPC/1149, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/118652, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il PIC;

VISTA la nota del 26 luglio 2023, protocollo n. MASE/122313, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza di servizi in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dell'articolo 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del riesame dell'AIA, per ottemperanza alla prescrizione per l'esercizio della centrale termoelettrica di EP Produzione S.p.A., situata nel Comune di Livorno Ferraris;

VISTA la nota del 31 luglio 2023 protocollo n. 42316, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/125631, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito, ISPRA) ha comunicato che il Piano di Monitoraggio e Controllo (nel seguito anche PMC) non necessita di aggiornamenti;

VISTA la nota del 02 agosto 2023, prot. 182-2023-89-18-P, acquisita in data 3 agosto 2023 al prot. MASE/128131, con la quale il Gestore ha trasmesso le osservazioni al PIC del 19 luglio 2023, relative unicamente ad un refuso, trasmessa a tutti i partecipanti alla Conferenza, con nota prot. MASE/130749 dell'8 agosto 2023;

VISTA la nota del 13 settembre 2023 protocollo n. DICA-26301-P, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/145637 in data 14 settembre 2023, con la quale il Rappresentante Unico delle Amministrazioni statali ha trasmesso il proprio parere;

VISTO il resoconto degli esiti della Conferenza di Servizi sincrona, trasmesso con nota del 15 settembre 2023 protocollo n. MASE/146918, da cui emerge che è stato espresso parere favorevole al riesame dell'AIA per la centrale termoelettrica EP Produzione S.p.A., ubicata nel Comune di Livorno Ferraris, alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso con nota del 12 settembre 2022 protocollo n. CIPPC/1251, da aggiornare alla luce del refuso segnalato dal Gestore, e alla relativa proposta di piano di monitoraggio e controllo, resa con nota del 31 luglio 2023 protocollo n. 42316, ed in conformità al parere del RUAS;

VISTA la nota del 22 settembre 2023, protocollo n. CIPPC/1365, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/150587, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso l'aggiornamento del PIC;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di Servizi, hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Il decreto del Ministero della transizione ecologica del 25 novembre 2021, n. 490, di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica della società EP Produzione S.p.A., sita nel Comune di Livorno Ferraris, identificata dal codice fiscale 03360260966, con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 74 00187 Roma (RM), è aggiornato secondo quanto indicato nel parere istruttorio conclusivo del 22 settembre 2023, protocollo n. CIPPC/1365, inerente al valore limite annuale per gli NOx, a seguito dell'istanza presentata dal Gestore con nota del 24 novembre 2022.
2. Il parere istruttorio conclusivo di cui al comma 1 costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Come riportato alla prescrizione n. 2 del paragrafo 6 "Prescrizioni" a pagina 26 del parere istruttorio, il Gestore, entro un anno dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 2 comma

3 del presente decreto, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA una nota tecnica che, mediante ulteriori indagini sui fumi emessi dai camini E11 ed E12, consenta l'identificazione di un nuovo valore limite per la concentrazione media annua degli NOx, inferiore a 25 mg/Nm³, coerente con le prestazioni emissive registrate negli anni precedenti presso gli stessi camini.

4. All'atto della presentazione del documento di cui al comma 3, il Gestore allega l'originale della relativa quietanza di versamento della tariffa prevista dal decreto 6 marzo 2017 n. 58.

5. Rimangono per il resto valide tutte le disposizioni generali, le prescrizioni e i valori limiti del decreto del 25 novembre 2021 n. 490, comprensivo dei relativi allegati, come integrati e modificati dal presente decreto.

Articolo 2 **(Disposizioni finali)**

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.

2. Il presente decreto è trasmesso in copia alla società EP Produzione S.p.A. e notificato al Ministero dello sviluppo e del made in Italy, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Piemonte, alla Provincia di Vercelli, al Comune di Livorno Ferraris, alla Direzione Generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni ivi richiesti, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

4. A norma dell'articolo 29-quattordices, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5.

On. Gilberto Pichetto Fratin

